



CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L. 241/1990

Per la realizzazione del Progetto regionale di rete “R.A.D.I.C.I. Rete Attiva per il Domani: Insieme per una Comunità Integrata” – DGR n. 289/2024 – DDS n. 45/IISP del 10/04/2024

CUP B79I24000140001

CIG B121316606

tra

Regione Marche (C.F. 80008630420 - P.IVA 00481070423) con sede in Ancona, Via Gentile da Fabriano 3, di seguito denominata “Regione”, rappresentata dal Dirigente del Settore Istruzione, Innovazione Sociale e Sport, domiciliato per la carica presso la sede della Giunta Regionale Marche in via Gentile da Fabriano ad Ancona, che interviene al presente atto per conto e nell’interesse della Regione in esecuzione a quanto previsto con DGR n. 289 del 04/03/2024 esecutiva ai sensi di legge;

e

Legambiente Marche APS (C.F. 93010250434 – P. IVA 01538320423) con sede legale in Montemarciano (AN), P.zza Vittorio Veneto n. 1, organizzazione capofila dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS), di seguito denominata “soggetto capofila”, rappresentata da Marco Ciarulli (C.F. CRLMRC84S06I156W) nato a San Severino Marche prov. MC il 06/11/1984 e residente a Macerata, in Via Brigata Macerata 1.

Premesso che

- l’articolo 118 della Costituzione prevede che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e che Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
- la Legge 6 giugno 2016, n.106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”, all’articolo 1, comma 1, al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, riconosce il ruolo degli enti del Terzo settore, i quali, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in attuazione del principio di sussidiarietà, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi;
- in attuazione della delega conferita al Governo con la legge di cui al capoverso precedente, con il D.l.gs. 3 luglio 2017, n.117 e s.m.i., recante “Codice del Terzo settore” si è provveduto al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di Enti del Terzo settore;
- l’art. 11 del D.P.R. 15 marzo 2017 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” assegna al medesimo Ministero la funzione di promuovere, sviluppare e sostenere

le attività svolte dai soggetti del Terzo settore, per favorire la crescita di un welfare condiviso della società attiva a supporto delle politiche di inclusione, di integrazione e di coesione sociale;

- l'art. 55, rubricato "Coinvolgimento degli enti del Terzo settore", dell'art. 72, rubricato "Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore" e dell'art. 73, rubricato "Altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore" del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. (Codice del Terzo settore) che hanno introdotto, rispettivamente, gli strumenti della co-programmazione e co-progettazione, nonché lo strumento di finanziamento del Fondo per sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice stesso, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo settore;
- il D.M. n. 72 del 31/03/2021 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore relativamente agli istituti della co-programmazione e della co-progettazione;
- il D.M. n. 141 del 02/08/2022 con cui il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato l'atto di indirizzo per l'anno 2022 - Registrato dalla Corte dei Conti in data 18/08/2022;
- l'Accordo di Programma sottoscritto in data 22/09/2022 e approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con D. D. n. 286 del 27/10/2022 (registrato dalla Corte dei Conti in data 14 novembre 2022, al n. 2868) che promuove e sostiene iniziative e progetti a rilevanza locale, assicurando, in un contesto di prossimità, un soddisfacimento mirato dei bisogni emergenti locali;
- il D. D. n. 478 del 29/12/2022 del Ministro del Lavoro e Politiche Sociali, registrato dalla Corte dei Conti in data 20/01/2023 al n. 128;
- le Linee di indirizzo predisposte dal Settore Istruzione, Innovazione Sociale e Sport approvate con DGR n. 289 del 04/03/2024, per l'attuazione dell'Accordo di Programma per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale finalizzate ad assicurare un puntuale adempimento degli obblighi amministrativo-contabile nell'individuazione degli interventi finanziabili attraverso le risorse in argomento, in ossequio ai principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento;
- con le risorse disponibili sono finanziabili le attività di interesse generale di cui all'art 5 del D. Lgs. 117/2017;
- con DDS n. 45/IISP del 10/04/2024 è stato emanato l'Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per l'attivazione di una procedura di co-progettazione per la realizzazione di un programma di interventi e progetti di rilevanza regionale di cui alle Linee di indirizzo approvate con DGR n. 289 del 04/03/2024 in attuazione del D.M. n. 141/2022 e dell'Accordo di Programma 2022-2024 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Regione Marche – Artt. 5 c.3, 72 e 73 D. Lgs. n. 117/2017, a sostegno di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice di Terzo Settore, rivolto a Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e Fondazioni del Terzo Settore, emanato con DDS n. 45/IISP del 10/04/2024;
- con DDS n. 83 del 04/06/2024 è stato ammesso alla co-progettazione il progetto "R.A.D.I.C.I. - Rete Attiva per il Domani: Insieme per una Comunità Integrata".

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1
(Oggetto della Convenzione e obiettivi)

1. La presente Convenzione è finalizzata alla regolamentazione dei rapporti tra la Regione e il Soggetto Capofila nello svolgimento delle attività del progetto "R.A.D.I.C.I. - Rete Attiva per il Domani: Insieme per una Comunità Integrata"(CIG B121316606; CUP B79I24000140001), ammesso a co-progettazione con DDS n. 83/IISP del 04/06/2024 ai sensi dell'Avviso Pubblico DDS n. 45/IISP del 10/04/2024 e con le modalità meglio descritte nel Progetto Definitivo allegato al presente atto.
2. L'obiettivo generale dell'intervento è quello di:

- consolidare, potenziare e sviluppare il ruolo del tessuto associativo e del volontariato regionale a supporto della comunità marchigiana;
- sostenere la realizzazione di azioni di responsabilizzazione e coinvolgimento attivo della cittadinanza per la realizzazione di un welfare di comunità, finanziando progettualità capaci di stimolare nuovo valore sociale, di facilitare l'iniziativa dei singoli cittadini e la loro capacità di resilienza comunitaria al fine di aumentare il benessere della collettività;
- sviluppare territori inclusivi e sostenibili, caratterizzati da legami sociali al fine di creare reti di comunicazione e collaborazione tra luoghi e soggetti diversi favorendo così la coesione sociale;
- accrescere la promozione del bene comune sperimentando la conoscenza reciproca, il dialogo e le modalità del lavorare insieme secondo prospettive differenti.

Articolo 2

(Definizione dei rispettivi obblighi, funzioni e competenze)

1. Il Soggetto Capofila è responsabile verso la Regione e si impegna a:
 - attuare gli interventi e le attività , così come articolati nel Progetto Definitivo, quale unico soggetto responsabile nei confronti della Regione Marche, assicurando lo svolgimento di tutti gli interventi nei limiti temporali stabiliti dall'art. 7 dell'Avviso e al successivo art. 3, fatta salva la possibilità di proroga con le modalità previste all'art. 7;
 - garantire la realizzazione degli interventi sull'intero territorio regionale, facendo sì che le azioni di rete si svolgano in tutte e cinque le province marchigiane;
 - impiegare nelle attività operatori qualificati, assunti con regolare contratto di lavoro e/o volontari debitamente assicurati e adeguatamente formati, comunicando i nominativi dei referenti di progetto prima dell'avvio dello stesso e le eventuali successive variazioni;
 - ad assumere la titolarità dei rapporti con la Regione per il trasferimento delle risorse finanziarie;
 - a coordinare, collaborare e partecipare con i partner ed i collaboratori alla realizzazione degli interventi come definiti nel progetto definitivo, garantendo un adeguato ed efficace sistema di comunicazione;
 - garantire il coordinamento generale del progetto, la rappresentanza e la responsabilità tecnica, amministrativa e finanziaria della sua gestione nei confronti della Regione, prevedendo incontri periodici (anche da remoto) con il gruppo di rete (di norma ogni 15 gg) e periodicamente con la Regione;
 - raccogliere e conservare per almeno 5 anni tutta la documentazione relativa agli interventi e alla loro rendicontazione;
 - rispettare gli obblighi di monitoraggio di cui all'art. 19 dell'Avviso e previsti dal vademecum;
 - sottoporre al legale rappresentante degli enti partner specifiche criticità riscontrate nella realizzazione degli interventi;
 - trasferire ai partner che compongono il gruppo di rete la quota di budget di competenza, indicando nei relativi trasferimenti il CUP e il CIG;
 - garantire la tracciabilità dei flussi finanziari attraverso l'utilizzo di un conto corrente dedicato intestato all'Ente attuatore sul quale risulteranno sia l'incasso delle erogazioni, sia i pagamenti di tutte le spese inerenti al progetto e a indicare in tutti i documenti il CUP e il CIG;
 - utilizzare il finanziamento pubblico ricevuto esclusivamente per la realizzazione dell'attività progettuale per la quale è stato concesso;
 - garantire la massima collaborazione con la Regione nell'attuazione del progetto ed attivarsi con tutti i soggetti istituzionali e non coinvolti nel progetto, promuovendo la reciproca collaborazione;
 - partecipare ai Tavoli operativi di co-gestione di cui al successivo art. 7 con la Regione Marche al fine di condividere nel dettaglio gli interventi, le iniziative e le attività progettuali;

- garantire che le attività del progetto siano ricomprese nell’ambito delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore e che non siano in alcun modo riconducibili ad alcuna attività economica, tenendo un sistema di contabilità separata o un sistema analogo dal quale emerga chiaramente la riconducibilità del contributo regionale alle finalità progettuali in questione;
- consentire agli organismi competenti ogni verifica volta ad accertare la corretta realizzazione del progetto, delle attività e dei correlati aspetti amministrativi, gestionali e contabili;
- restituire le somme trasferite dalla Regione, anche in anticipazione, rivelatesi, ad un controllo in itinere oppure in sede di rendiconto finale, non dovute totalmente o parzialmente per carenza di presupposti formali o sostanziali o di adeguato riscontro probatorio documentale;
- non cedere a terzi la sovvenzione;
- garantire agli utenti la gratuità dei servizi finanziati con il presente atto;
- trasmettere la relazione finale e il rendiconto finale nei termini previsti dall’art. 16 dell’Avviso;
- dare immediata comunicazione alla Regione nel caso di sospensione o interruzione dell’attività per giustificati motivi;
- rispettare le disposizioni della Legge 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili;
- rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008, recante attuazione dell’art. 1 della legge 123 del 3 agosto 2007, utilizzando strutture idonee ove svolgere le attività previste nei progetti approvati dalla Regione;
- tenere la corrispondenza con la Regione;
- mettere a disposizione un sito web specifico di progetto su cui pubblicare in tempo reale tutte le iniziative e le attività relative al progetto finanziato;
- osservare le disposizioni previste dalla L. 124/2017 art. 1 co. 125-129 ed in particolare di pubblicare sul proprio sito internet o analoghi portali digitali il contributo ricevuto entro il 30 giugno dell’anno successivo;
- evidenziare, in ogni atto, documento ed iniziativa realizzata in attuazione del progetto, con dicitura che lo stesso “è finanziato dalla Regione Marche con risorse statali del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali”, impiegando a tal fine il logo ufficiale del Ministero e, previa autorizzazione secondo le disposizioni vigenti, il logo della Regione.

2. La Regione Marche si impegna a:

- trasferire le risorse finanziarie assegnate al progetto esclusivamente al Soggetto Capofila, secondo i tempi e i modi previsti al successivo art. 5;
- garantire la massima collaborazione nell’attuazione del progetto rapportandosi periodicamente con il Soggetto Capofila per la condivisione di attività, iniziative ed eventi in corso di programmazione e per la risoluzione delle eventuali criticità riportate alla sua attenzione promuovendo la reciproca collaborazione, attivando specifici Tavoli operativi di co-gestione di cui al successivo art. 7;
- favorire i rapporti con le istituzioni locali per quanto di sua competenza;
- valutare tempestivamente le istanze presentate dal Soggetto Capofila.

Articolo 3 **(Finalità, durata, attività e modalità di avvio del progetto)**

1. La presente convenzione è finalizzata alla realizzazione del progetto “R.A.D.I.C.I. - Rete Attiva per il Domani: Insieme per una Comunità Integrata” che prevede la realizzazione di interventi sull’intero territorio della Regione Marche.
2. La durata del progetto è di 24 mesi decorrenti dal suo avvio, che dovrà avvenire con le modalità previste all’art. 13 dell’Avviso, e dovrà avere termine ed essere rendicontato entro le scadenze previste al successivo art. 5 e comunque nei limiti previsti all’art. 7 dell’Avviso;
3. Ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale n. 289/2024 e dell’Avviso Pubblico le risorse disponibili dovranno essere impiegate in maniera razionale, coerente e sinergica con riguardo agli obiettivi

generali, alle aree prioritarie di intervento e alle linee di attività di cui al D.M. 141/2022, e le azioni progettuali dovranno inquadrarsi negli obiettivi generali, aree prioritari e linee di attività individuate nel formulario di progetto Allegato A4 e nel Progetto Definitivo.

4. Il progetto dovrà prevedere lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale ricomprese tra quelle di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore e svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio in coerenza con i rispettivi atti costitutivi e/o statuti.
5. Le finalità peculiari di ogni singolo intervento, nonché la descrizione e la loro durata sono riportata nel Progetto Definitivo, che il soggetto capofila si impegna a realizzare integralmente.
6. Il dettaglio delle azioni e dei risultati da raggiungere sono indicati nel Progetto Definitivo allegato.
7. L'avvio del progetto segue la stipula della presente Convenzione. Il soggetto capofila si impegna a trasmettere comunicazione formale di avvio del progetto entro 15 gg dalla stipula della presente convenzione utilizzando la modulistica allegata al vademecum di rendicontazione.

Articolo 4 **(Risorse finanziarie e partecipazione dell'ATS)**

1. Il progetto “R.A.D.I.C.I. - Rete Attiva per il Domani: Insieme per una Comunità Integrata” ha un valore economico complessivo di euro 2.927.210,40, di cui euro 150.000,00 di valorizzazione del lavoro volontario, a titolo di risorse aggiuntive messe a disposizione dagli ETS costituiti in ATS.
2. La Regione Marche contribuisce per un importo massimo di euro 2.777.210,00, nei limiti stabiliti dalla DGR n. 289/2024 e dall'Avviso Pubblico approvato con DDS n. 45/IISP del 10/04/2024.
3. Le spese del progetto non devono essere oggetto di altri finanziamenti pubblici, regionali, nazionali o comunitari.
4. Il riparto delle risorse di cui al comma 1, è distribuito nelle seguenti macro voci di spesa:
 - WP1 – Coordinamento, gestione e amministrazione del progetto € 381.432,00;
 - WP2 - Comunicazione, promozione e disseminazione € 60.920,00;
 - WP3 - Formazione ETS: capacity building e sviluppo competenze digitali, creazione HUB Virtuale scambio buone pratiche € 109.730,00;
 - WP4 - Campagna Promozionale della Cittadinanza Attiva: volontariato, promozione sociale e cura dei beni comuni € 155.590,00;
 - WP5 - Animazione territoriale e Azioni tematiche: Invecchiamento Attivo, iniziative di contrasto alla povertà e di supporto socio-assistenziale alle persone fragili € 336.040,00;
 - WP6 - Animazione territoriale e Azioni tematiche: Aree Interne, Sostenibilità Ambientale ed Economia Circolare € 145.250,00;
 - WP7 - Animazione territoriale e Azioni tematiche: giovani, attività innovative ricreative, culturali e sportive € 244.840,00;
 - WP8 - Sperimentazione Azioni Pilota innovative di welfare territoriale/comunitario € 880.540,00;
 - Totale Progetto costi diretti € 2.314.342,00;
 - Totale Progetto costi indiretti € 462.868,40;
 - Totale Progetto € 2.777.210,40;
 - Totale risorse aggiuntive € 150.000.
5. Eventuali modifiche alle voci di spesa che non alterino, sotto il profilo tecnico ed economico, le caratteristiche e gli elementi costitutivi ed essenziali del progetto definitivo allegato, possono essere concordate nei tavoli di co-gestione di cui al successivo art. 7 purché ricadenti entro il limite del 30% per ogni Work Package interessato dalle modifiche in questione; modifiche superiori a tale limite comportano la riattivazione dei tavoli di co-progettazione.
6. In caso di variazioni che alterino sotto il profilo tecnico ed economico, le caratteristiche e gli elementi costitutivi ed essenziali del progetto definitivo allegato va attivata la procedura prevista all'art. 18 dell'Avviso con la riattivazione dei tavoli di co-progettazione. Dette modifiche progettuali saranno formalizzate attraverso la stipula di atti aggiuntivi alla presente convenzione.

Articolo 5
(Modalità di erogazione del finanziamento regionale - Fidejussione)

1. Il finanziamento sarà erogato, in coerenza con quanto disposto all'art. 15 dell'Avviso con le seguenti modalità:
 - 1) una prima tranne, a titolo di anticipo, per un importo pari ad Euro 1.083.220,00, corrispondente all'assegnazione ministeriale relativa all'annualità 2022 (comprensiva delle risorse integrative), a seguito della formale trasmissione della comunicazione di avvio del progetto e inizio attività e dietro presentazione di polizza fidejussoria in originale di importo pari all'anticipo;
 - 2) una seconda tranne, a titolo di anticipo, per un importo pari ad Euro 811.704,00, corrispondente all'assegnazione ministeriale relativa all'annualità 2023, a seguito dell'approvazione della rendicontazione intermedia pari all'importo erogato con il primo anticipo e che dovrà essere trasmessa entro il 31/07/2025 e riferita alle spese effettuate dall'avvio del progetto fino al 30/06/2025, liquidabile in rapporto alle procedure contabili regionali e alla disponibilità sul pertinente capitolo del bilancio regionale;
 - 3) una terza tranne, a titolo di anticipo, per un importo pari alla differenza tra l'importo rendicontato al punto 2) e l'anticipo erogato al punto 2) a seguito del trasferimento da parte del Ministero delle risorse assegnate riferite all'annualità 2024;
 - 4) una quarta tranne, a titolo di saldo, per l'importo residuo, entro 60 giorni dall'approvazione della rendicontazione finale, in conformità a quanto previsto dall'art. 16 dell'Avviso e dal Vademecum di rendicontazione, in rapporto alle procedure contabili regionali e alla disponibilità sul pertinente capitolo del bilancio regionale.
2. È facoltà del soggetto capofila optare per l'erogazione dell'intero contributo a saldo, dietro verifica della rendicontazione complessiva del progetto, rinunciando alle quote in anticipazione, in tal caso non sarà necessaria la presentazione della polizza fideiussoria.
3. La fideiussione a garanzia dell'anticipo percepito deve possedere le caratteristiche di seguito esplicitate:
 - a) essere obbligatoriamente rilasciata da:
 - istituti bancari;
 - intermediari finanziari non bancari iscritti nell'Albo unico di cui all'articolo 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 385/1993) consultabile sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it);
 - compagnie di assicurazione autorizzate dall'IVASS all'esercizio nel ramo cauzione, di cui all'albo consultabile sul sito istituzionale dello stesso istituto (www.ivass.it);In caso di stipula con un garante estero essere in regola con gli adempimenti e le disposizioni previste in materia di legalizzazione di documenti prodotti all'estero e presentati alle pubbliche amministrazioni (art. 33 del D.P.R. n. 445/2000).
Nel caso in cui il fideiussore sia sottoposto a procedura concorsuale o comunque cessi la propria attività per qualunque causa, il beneficiario è tenuto a rinnovare la fideiussione con un altro dei soggetti sopraindicati, dandone immediata comunicazione alla Regione Marche.
 - b) contenere la clausola della rinuncia alla preventiva escusione del debitore principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, del codice civile;
 - c) contenere la clausola del pagamento a semplice richiesta scritta da parte della Regione che rilevi a carico della associazione inadempienze nella realizzazione dell'iniziativa o del progetto o rilevi che alcune spese non sono giustificate correttamente sulla base della documentazione di spesa prodotta;
 - d) contenere l'esplicita dichiarazione della permanenza della sua validità, in deroga all'articolo 1957 del codice civile, fino a 12 mesi successivi alla data di presentazione alla Regione Marche della rendicontazione finale, e comunque fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo in forma scritta da parte dell'Amministrazione regionale.

Articolo 6
(Spese ammissibili, decorrenza e rendicontazione)

1. Sono ammissibili le spese sostenute esclusivamente per la realizzazione del progetto e i cui documenti contabili di spesa fiscalmente validi e relative quietanze decorrono dalla data di avvio del progetto così come stabilita sino al termine di realizzazione del progetto.
2. I costi saranno ritenuti ammissibili solo se debitamente documentati, effettivamente sostenuti e pagati dagli ETS componenti il gruppo di rete, giustificati e tracciabili con documenti fiscalmente validi, strettamente connessi alle azioni progettuali approvate e con l'indicazione di CUP e CIG. Le spese per la costituzione dell'ATS e per la sottoscrizione della polizza fidejussoria sono ammissibili anche se antecedenti la stipula della convenzione purché venga poi dato avvio al progetto.
3. La determinazione delle spese ammissibili, dirette ed indirette e delle spese non ammissibili è stabilita dall'art. 14 dell'Avviso Pubblico approvato con DDS n. 45/IISP del 10/04/2024 e dal vademecum di rendicontazione unitamente alla modulistica per la rendicontazione delle spese sostenute.
4. Le spese sostenute riferite al progetto devono essere rendicontate integralmente, ad eccezione dei costi "Indiretti" che verranno determinati in conformità a quanto previsto dall'art. 14 dell'Avviso. Qualora alcune spese siano riferite in quota parte al progetto, sulla documentazione va indicato l'importo effettivamente imputato al progetto.
5. Le fatture o i giustificativi di spesa, regolarmente quietanzati, dovranno essere conservati in originale per 5 anni, decorrenti dalla data di approvazione del rendiconto da parte della Regione Marche presso la sede delle organizzazioni partner a cui si riferiscono. Il soggetto capofila dovrà conservare per analogo periodo copia dell'originale dei documenti dei partner/collaboratori, in quanto soggetto responsabile verso la Regione della rendicontazione complessiva del progetto finanziato.
6. Si applica l'art. 16 dell'Avviso.

Articolo 7 **(Tavoli di co-gestione e Monitoraggio)**

1. A seguito dell'avvio del progetto, con cadenza mensile, verrà convocato un Tavolo operativo di co-gestione per la condivisione di attività, iniziative ed eventi in corso di programmazione e per la risoluzione delle eventuali criticità in un'ottica di reciproca collaborazione. Su richiesta di una delle parti e a seconda delle esigenze rappresentate, il Tavolo potrà essere convocato anche con maggiore frequenza.
2. In occasione di tali Tavoli a cui parteciperà il Soggetto Capofila accompagnato dalle figure interessate, verranno condivisi con l'Amministrazione dati e informazioni riguardanti l'andamento delle attività progettuali, il livello di raggiungimento degli obiettivi stabiliti, le criticità riscontrate fino a quel momento e tutto ciò che risulterà rilevante per un monitoraggio efficace e costante del progetto.
3. La proposta progettuale allegata, scaturita dai tavoli di co-progettazione, sarà oggetto di un piano di monitoraggio per tutto il percorso progettuale. Il piano di monitoraggio e la modulistica per la rilevazione dei dati riferiti ai destinatari delle azioni e al livello degli indicatori di risultato verranno definiti nei tavoli di co-gestione.
4. In base al cronoprogramma delle attività progettuali in sede di tavolo di co-gestione potranno essere definite cadenze periodiche di monitoraggio e comunque in concomitanza con le tempistiche stabilite per le rendicontazioni intermedia e finale di cui al precedente art. 5, l'ETS Capofila dell'ATS firmatario dovrà produrre report intermedi ed un report finale di monitoraggio (modello P allegato al Vademecum di rendicontazione) contenente:
 - livello di raggiungimento degli indicatori di risultato stabiliti in sede di co-progettazione;
 - descrizione delle attività/interventi già realizzati o in corso di realizzazione;
 - target di utenza già raggiunti.
5. Per altri aspetti riferiti al monitoraggio si rinvia a quanto disposto al §4 del Vademecum di rendicontazione.

Articolo 8
(Procedure di revoca e riduzione del finanziamento)

1. Si applica integralmente quanto contenuto all'art. 17 dell'Avviso.
2. La Regione si riserva in ogni caso di effettuare controlli e disporre eventuali atti di autotutela amministrativa anche nel corso della realizzazione dei progetti.

Articolo 9
(Assicurazioni)

1. Il Soggetto Capofila e gli altri Enti del gruppo di rete sono gli unici e soli responsabili nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività progettuali.
2. Essi sono responsabili civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività progettuali, con la conseguenza che i medesimi sollevano la Regione da qualunque pretesa, azione, domanda o altro che possa derivargli, direttamente od indirettamente, dalle attività del presente accordo.
3. A garanzia dei rischi connessi alle attività progettuali, gli Enti produrranno dichiarazioni sostitutive di polizza assicurativa, dichiarando di aver stipulato polizze di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT), valide per tutto il periodo della Convenzione, proroghe o rinnovi, per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, volontari, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività.

Articolo 10
(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Il Soggetto Capofila e gli Enti appartenenti al gruppo di rete assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13.8.2010 e ss.mm.ii.
2. A tal fine il Soggetto Capofila renderà noto con la comunicazione di avvio del progetto di cui all'art. 3, la dichiarazione di conto corrente dedicato. I conti correnti bancari o postali dedicati o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse a finanziamento e per l'accreditamento del contributo concesso, sono intestati al Soggetto Capofila.
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010, costituisce causa di risoluzione del rapporto convenzionale, con conseguente revoca del finanziamento, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
4. Il Soggetto Capofila si impegna a comunicare entro sette giorni alla Regione ogni eventuale variazione dei dati appresso dichiarati, relativi ai conti correnti dedicati.

Articolo 11
(Risoluzione)

1. Oltre ai casi previsti in altri articoli del presente accordo, qui richiamati, la Regione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, previa diffida scritta ad adempiere di 15 giorni con conseguente revoca o riduzione del previsto finanziamento, nelle seguenti ipotesi, con salvezza della refusione delle spese e dei danni subiti e di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi:
 - mancanza o perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività concordate o che ne hanno giustificato l'assegnazione o, comunque, necessari per la stipula della presente Convenzione, ivi inclusi i requisiti richiesti dalla legge e dalla documentazione della procedura pubblica di co-progettazione;
 - non veridicità di una o più dichiarazioni rilasciate;
 - mancata attivazione delle attività;
 - abbandono, cessazione o non completamento delle attività progettuali;

- violazione delle norme in materia: di pagamento delle imposte e tasse; contributiva, previdenziale o assicurativa; di sicurezza sui luoghi di lavoro; di rapporto di lavoro e di CCNL applicabile;
 - violazioni di leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle Autorità competenti;
 - gravi inadempienze nella comunicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti inerenti al monitoraggio e/o alla rendicontazione delle spese, sia sotto il profilo del mancato invio sia sotto quello della non conformità della documentazione alle previsioni della presente Convenzione;
 - inosservanze gravi tali da rendere insoddisfacente l'attività o compromettere la buona riuscita, o che ne pregiudichino il livello qualitativo.
2. La risoluzione si verificherà di diritto con effetto immediato qualora la Regione comunichi per iscritto al Soggetto Capofila la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
 3. In caso di risoluzione della Convenzione, il Soggetto Capofila si impegna a fornire, a richiesta della Regione, tutta la documentazione e i dati necessari al fine di provvedere per le conseguenti incombenze. Nel caso di risoluzione, il Soggetto Capofila ha titolo al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per le attività regolarmente eseguite fino al ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione.
 4. Nel caso in cui una somma erogata al Soggetto Capofila debba essere recuperata in tutto o in parte, lo stesso si impegna a restituire alla Regione la somma in questione nel termine concesso dalla medesima.
 5. Si rinvia, per quanto concerne le fattispecie che determinano la revoca del contributo previsto a favore del Soggetto Capofila, a quanto previsto dall'art. 17 dell'Avviso Pubblico.

Articolo 12 (Recesso)

1. Nel caso di sopravvenienze normative o autorizzative, o qualora nel corso di svolgimento delle attività progettuali intervengano fatti o provvedimenti che modifichino sostanzialmente la situazione esistente all'atto della stipula della presente Convenzione, oppure che ne rendano oggettivamente impossibile la conduzione a termine o per mutate esigenze organizzative o, comunque, per motivi di interesse pubblico che abbiano incidenza sull'espletamento delle attività progettuali o che rendano inopportuna la prosecuzione del rapporto convenzionale, la Regione, a suo insindacabile giudizio, ha diritto di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, in tutto o in parte ed in qualunque momento e stato di esecuzione, dandone comunicazione scritta al Soggetto Capofila. Il recesso ha effetto dal trentesimo giorno solare dalla data di ricevimento di tale comunicazione, o dal giorno nella stessa indicato nel caso di impossibilità di rispettare tale preavviso.
2. In caso di recesso, il Soggetto Capofila ha titolo al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per le attività progettuali regolarmente espletate fino al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione. Esso rinuncia espressamente a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso di sorta, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.
3. Il Soggetto Capofila, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, deve richiedere, a pena di decadenza, i rimborsi ancora spettanti ai sensi del comma 2, secondo le procedure previste dalla presente Convenzione.

Articolo 13 (Riapertura dei Tavoli di co-progettazione)

1. Considerando la natura "circolare" della co-progettazione, in quanto metodologia di attività collaborativa, oltre che procedimento amministrativo orientato al partenariato, la stessa potrà essere riattivata, qualora si manifesti la necessità o l'opportunità di rivedere o implementare l'assetto raggiunto. Nel corso di validità della presente convenzione possono essere apportate, in accordo tra le parti modifiche al progetto definitivo approvato, nei casi previsti all'art. 18 dell'Avviso.
2. L'Amministrazione si riserva in qualsiasi momento di richiedere al Soggetto Capofila la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di

intervento, alla luce di modifiche che si rendessero necessarie o dell'emergere di nuovi bisogni, tali da alterare sotto il profilo tecnico ed economico, le caratteristiche e gli elementi costitutivi ed essenziali del progetto definitivo allegato. Le suddette variazioni sono disciplinate, previo accordo tra le Parti, con appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione.

Articolo 14 (Controversie)

Per eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in merito alla presente convenzione, la competenza è attribuita al Foro di Ancona.

Articolo 15 (Durata della convenzione, disposizioni finali, spese negoziali e registrazione)

1. La presente convenzione resta in vigore fino alla data di approvazione del rendiconto finale del progetto da parte della Regione Marche.
2. Il soggetto capofila, in nome e per conto del gruppo di rete costituitosi in ATS, si impegna all'osservanza di tutte le disposizioni previste dalla presente convezione e dall'Avviso Pubblico approvato con DDS n. 45/IISP del 10/04/2024, dal Vademecum di rendicontazione, nonché a fornire informazioni e dati attenendosi alle indicazioni che verranno fornite dalla Regione in itinere e in merito alle attività di monitoraggio e rendicontazione durante e dopo la conclusione del progetto.
3. Fanno carico al Soggetto Capofila tutte le eventuali spese per tasse, diritti e registrazione relativi alla stipulazione della presente Convenzione, nonché ogni altra spesa inherente e/o conseguente, secondo le tariffe di legge.
4. L'imposta di bollo è a carico del Soggetto Capofila, salvo esenzioni di legge (art. 27-bis della Tabella, allegato B, al D.P.R. n. 642/1972; art. 82, comma 5, del D. Lgs. n. 117/2017).

Articolo 16 (Trattamento dei dati personali)

In relazione ai dati personali trattati da parte del Settore Istruzione, Innovazione Sociale e Sport nell'ambito della presente Convenzione e della sua esecuzione, ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. UE 2016/679, si richiama l'informatica contenuta nell'Avviso Pubblico approvato con DDS n. 45/IISP del 10/04/2024.

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2bis, della legge n. 241/1990 tramite il sistema di firma e registrazione contratti ufficiale della Regione Marche (https://paleo.regione.marche.it/paleocontratti2020R_MARCHE).

Regione Marche

Legambiente Marche APS

Settore Istruzione, Innovazione Sociale e Sport

Ente Capofila ATS

Per la Dirigente del Settore

Il legale rappresentante

Il Dirigente del Settore Formazione professionale,

Marco Ciarulli

orientamento e aree di crisi complesse

Massimo Rocchi

(firma digitale)

(firma digitale)

Allegati

- 1) Progetto_definitivo_RADICI**
- 2) Budget_RADICI**
- 3) Gantt RADICI**
- 4) Quadro logico e matrice di attività**